



N. 1/2024 R.G. LIQ. CONTR.
N. 20/2024 SENT.
N. 580/2024 CRONOLOGICO
N. 30/2024 REPERTORIO
N. - MOD.2/A/SG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Veronica Milone	Presidente
Federico Maida	Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al **n. r.g. 24/2024 P.U.**

promosso da

MONTALTO Rodolfo (C.F. MNTRLF64R08C351B) con il patrocinio dell'avv. Anna RACO, giusta procura in atti;

Ricorrente

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dal debitore con l'assistenza dell'OCC, Unes Aps Segretariato Sociale Comune di Siracusa ha nominato Gestore della Crisi il dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art.



65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 l.f., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett.



e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

considerato che tali documenti sono stati allegati;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

rilevato che il gestore designato risulta iscritto anche all'albo dei gestori della crisi d'impresa di cui all'art. 356 CCI;



oltre che nell'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. 9, CCI, è possibile confermare il gestore della crisi designato nell'incarico di liquidatore; visto l'art. 270 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **MONTALTO Rodolfo** (C.F. MNTRLF64R08C351B), nato a Catania il giorno 8/10/1964 e residente in Augusta (SR), c.da Frandese s.n.

nomina

Giudice Delegato per la procedura il dott. Federico Maida

nomina

liquidatore il dott. Orazio Lorenzo Barbagallo (C.F. BRBRLR66M10C351G), con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al **31/05/2024** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

avvisa



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

dispone

che il liquidatore, provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti in relazione agli immobili acquisiti alla massa (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al



passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone

che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone

che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone



che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

dispone

che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

dispone

che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

dispone

che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 04/04/2024.

Il Giudice estensore

Federico Maida

Il Presidente

Veronica Milone

Sentenza pubblicata
in data 11 APR. 2024

Il direttore

Direttore Amministrativo
Dott. Renato Chinigò

